



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 08/06/2021

FATTO

Estinto anticipatamente, in data 31.12.2020, un contratto di finanziamento stipulato il 17.10.2016, da rimborsarsi mediante delegazione di pagamento, il ricorrente, insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, si è rivolto all'Arbitro al quale ha chiesto, richiamando la nota sentenza della Corte di Giustizia cd. "Lexitor", di accertare e dichiarare il diritto al rimborso della quota non maturata di oneri commissionali non dovuti, in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento, quantificando la domanda in complessivi euro 1.874,00, oltre le spese legali e finanziarie pari ad euro 250,00.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha contestato la domanda formulata dall'istante, rilevando: *i)* la descrizione puntuale della natura *up front* o *recurring* delle singole voci di costo afferenti il finanziamento, per ciascuna delle quali il contratto riporta anche la "*giustificazione causale*"; *ii)* la congruità del rimborso effettuato a titolo di commissioni di gestione, calcolate secondo il criterio del *pro rata temporis*; *iii)* la natura *up front* delle commissioni di attivazione finalizzate proprio all'attivazione della "*soluzione finanziaria*" e delle commissioni di intermediazione riferite "*solo ed esclusivamente*" all'attività dell'agente; *iv)* quanto ai costi assicurativi, di aver assunto la veste di contraente e beneficiario delle relative polizze, pertanto nulla è dovuto al ricorrente; *v)* la non applicabilità della sentenza Lexitor al caso di specie.



L'intermediario ha proposto quindi di rigettare in toto le richieste del ricorrente; di dichiarare la congruità e la legittimità dei rimborsi effettuati dall'intermediario, al momento dell'estinzione del finanziamento.

Con le proprie repliche, parte ricorrente ha contestato le osservazioni della resistente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La domanda formulata dal ricorrente concerne l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento, anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione dell'art. 125 *sexies* tub.

Occorre tener conto che la Corte di Giustizia Europea, con la decisione dell'11.9.2019, cd. sentenza "Lexitor" - chiamata a pronunciarsi in relazione alla domanda formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino ai sensi dell'art. 267 TFUE -, ha fornito la corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, rilevando, in particolare, che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*, per tali intendendosi – alla luce della definizione recata dall'art. 3, lett. g, della stessa direttiva – *"tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte"*.

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con la decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.



Questo Collegio aderisce al criterio espresso dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Del resto, va rilevato che taluni Giudici del merito (cfr., Trib. Mantova, 2.2.2021 Napoli, 7.2.2020, n. 1340; Trib. Torino 21.3.2020; Trib. Torino 22.9.2020; Trib. Milano 3.11. 2020) si sono conformati ai principi affermati dalla Corte di Giustizia.

Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie oggetto del ricorso in esame, si osserva preliminarmente che il ricorrente ha soddisfatto l’onere probatorio, depositando integralmente la documentazione relativa al contratto di finanziamento sottoscritto ed estinto anticipatamente; in relazione a tale contratto, l’istante ha chiesto il rimborso della somma complessiva di euro 1.874,00 riconducibile alla quota di commissioni di attivazione e di commissioni di intermediazione.

Orbene, come si evince dal contenuto della documentazione contrattuale ed in conformità del consolidato orientamento condiviso dai Collegi, le predette voci di costo vanno qualificate di natura *up front*, afferendo entrambe ad attività finalizzate al collocamento ed alla sottoscrizione del prestito.

Conseguentemente, le stesse, stante la natura *up front*, andranno rimborsate nel senso che “*tutti i costi del credito correlati o non alla durata residua del contratto ... sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento*” (Coll. coord. 26525/2019) e che “*il diritto alla riduzione del credito coinvolge anche i costi up front al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con altri costi*”, secondo l’orientamento del Collegio di coordinamento.

Non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso in relazione a tale costo, dovrà farsi riferimento al metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi). Tale soluzione, invero, appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi *recurring* e della diversa natura della controprestazione resa e trova, altresì, un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione” del costo del credito, sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva (cfr., Coll. coord., *cit*).

Sicché, l’intermediario dovrà corrispondere, quanto alla commissione di attivazione l’importo di euro 744,46 e quanto alla commissione di attivazione, l’importo di euro 265,88.

Ne discende che, tenuto conto che il contratto è stato estinto anticipatamente al maturare della quarantaseiesima rata su novantasei complessive del piano di ammortamento, l’intermediario sarà tenuto al rimborso dell’importo di complessivi euro 1.010,34, che andranno arrotondati per difetto ad euro 1.010,00.

La natura seriale del ricorso esclude la rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, non richiesta nel procedimento davanti all’Arbitro.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.010,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO